La deduzione del costo, la detrazione dell'Iva e l'eventuale tassazione in capo al dipendente o amministratore del vitto e dell'alloggio, delle indennità chilometriche e forfettarie, durante le trasferte e non				
		I E BEVANDE DURANTE LE TRASFERTE E NO		TASSATIONE IN CADO AL DIDENDEAUTE
Prestazioni alberghiere (nota 1) e somministrazioni di alimenti e bevande in generale, indifferentemente nel o fuori dal Comune (al di fuori dei due casi di trasferta nel o fuori dal Comune sede di lavoro, dei dipendenti e degli amministratori dell'articolo 95, comma 3, Tuir, indicati nei due punti successivi). Il vitto e l'alloggio offerto a clienti o ad altri soggetti terzi, non considerati spesa di rappresentanza (si vedano i vari casi più avanti).	Fruitori del servizio: - titolare dell'impresa individuale (compreso il familiare dell'impresa familiare o coniugale); - soci non amministratori (ad esempio, gli accomandanti), anche se non dovrebbero operare; - clienti anche potenziali o altri soggetti terzi (servizio non considerato spesa di rappresentanza, si veda più avanti).	L'Iva della fattura intestata all'impresa è detraibile, solo se nella fattura o in un'apposita nota ad essa allegata si riportano i dati del fruitore del servizio, se diverso dall'intestatario della fattura (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo il cognome e nome, se così il fruitore è individuabile con precisione, perchè è un dipendente o amministratore dell'azienda. L'Iva è indetriabile, naturalmente, se la spesa è documentata da scontrino «parlante», da ricevuta fiscale intestata o da documento commerciale.	È deducibile il 75% dell'imponibile della fattura (e dell'eventuale Iva non detratta, se manca il fruitore del servizio) (per la deduzione dell'Iva non detratta per scelta, si veda la nota 3) (articolo 109, comma 5, Tuir) ovvero del totale dello scontrino «parlante» (cioè quello con il «codice fiscale dell'acquirente o committente», cioè dell'impresa, oltre che con "la natura, la qualità e la quantità dell'operazione"), della ricevuta fiscale intestata all'impresa o del nuovo «documento commerciale valido ai fini fiscali» (comprensivi dell'Iva indetraibile), quindi, non se anonimi.	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE BENEFIT) Non applicabile, perché i percettori non sono né dipendenti, né amministratori.
Le prestazioni alberghiere (nota 1) e le somministrazioni di alimenti e bevande durante la trasferta nel Comune sede di lavoro, sia se la spesa è anticipata dal dipendente o amministratore (quindi, con rimborso analitico), sia se viene pagata dall'impresa (quindi, senza rimborso analitico).	Fruitori del servizio: - dipendenti; - amministratori di società di capitali (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 3), senza partita Iva individuale; - soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa senza partita Iva individuale.	L'Iva della fattura intestata all'impresa è detraibile, solo se nella fattura o in un'apposita nota ad essa allegata si riportano i dati del fruitore del servizio , se diverso dall'intestatario della fattura (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo il cognome e nome, se così il fruitore è individuabile con precisione, perchè è un dipendente o amministratore dell'azienda.L'Iva è indetriabile, naturalmente, se la spesa è documentata da scontrino «parlante», da ricevuta fiscale intestata o da documento commerciale.	È deducibile il 75% dell'imponibile della fattura (e dell'eventuale Iva non detratta, se manca il fruitore del servizio) (per la deduzione dell'Iva non detratta per scelta, si veda la nota 3) (articolo 109, comma 5, Tuir) ovvero del totale dello scontrino «parlante» (cioè quello con il «codice fiscale dell'acquirente o committente», cioè dell'impresa, oltre che con "la natura, la qualità e la quantità dell'operazione"), della ricevuta fiscale intestata all'impresa o del nuovo «documento commerciale valido ai fini fiscali» (comprensivi dell'Iva indetraibile), quindi, non se anonimi.	Le spese di vitto e alloggio (sia se rimborsate al fruitore con rimborso analitico, sia se pagate dall'impresa, tranne tutti i casi della mensa), per le trasferte nel Comune, concorrono a formare il reddito del percettore (come quelle di viaggio, cioè le indennità chilometriche, ma diversamente dai rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore) (articolo 51, comma 5, Tuir). Il fringe benefit dell'alloggio fornito dall'azienda viene valorizzato ai sensi dell'articolo 51, commi 3 e 4, lettera c), del Tuir (circolare 20 dicembre 2013, n. 37/E, risposta 1.1).
Il vitto e l'alloggio durante la trasferta "fuori dal territorio comunale" sede di lavoro, sia se la spesa è anticipata dal dipendente o amministratore (quindi, con rimborso analitico), sia se viene pagata dall'impresa (quindi, senza rimborso analitico).	Fruitori del servizio: - dipendenti; - amministratori di società di capitali (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 3), senza partita Iva individuale; - soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa (se non si segue la criticata risposta 4 della circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, in quanto si assimilano questi soggetti agli amministratori di società di capitali; altrimenti vanno compresi nel punto precedente con deduzione al 75%), senza partita Iva individuale.	L'Iva della fattura intestata all'impresa è detraibile, solo se nella fattura o in un'apposita nota ad essa allegata si riportano i dati del fruitore del servizio, se diverso dall'intestatario della fattura (circolare 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta 2). Si ritiene che basti anche solo il cognome e nome, se così il fruitore è individuabile con precisione, perchè è un dipendente o amministratore dell'azienda.L'Iva è indetriabile, naturalmente, se la spesa è documentata da scontrino «parlante», da ricevuta fiscale intestata o da documento commerciale.	È deducibile il 100% dell'imponibile della fattura (e dell'eventuale Iva non detratta, se manca il fruitore del servizio) (per la deduzione dell'Iva non detratta per scelta, si veda la nota 3) ovvero del totale dello scontrino «parlante» (cioè quello con il «codice fiscale dell'acquirente o committente», cioè dell'impresa, oltre che con "la natura, la qualità e la quantità dell'operazione"), della ricevuta fiscale intestata all'impresa o del nuovo «documento commerciale valido ai fini fiscali» (comprensivi dell'Iva indetraibile) (anche se anonimi, ma solo se c'è rimborso analitico, nota 2), nel limite giornaliero di "spese di vitto e alloggio" (quindi, non solo le prestazioni alberghiere, ma anche l'affitto di un appartamento) di 180,76 euro (258,23 euro, se all'estero) (articolo 95, comma 3, Tuir). Oltre questi limiti, il costo è indeducibile al 100%.	Le spese di vitto e alloggio (sia se rimborsate al fruitore con rimborso analitico, sia se pagate dall'impresa, tranne tutti i casi della mensa), per le trasferte fuori dal Comune, non concorrono mai a formare il reddito del percettore (articolo 51, comma 5, Tuir), neanche se, comprensive di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno), superano i 180,76 euro giornalieri (258,23 euro, se all'estero), che rilevano, invece, per la deduzione del costo.
SPESE DI TRASPORTO				
"Spese di trasporto" (aereo, treno, taxi, pullman o autobus, traghetto, metropolitana, ecc.), sia all'interno che fuori dal Comune, sia se vengono anticipate dal dipendente o amministratore (quindi, con rimborso analitico), sia se vengono pagate dall'impresa (quindi, senza rimborso analitico).	Fruitori del servizio: - dipendenti; - amministratori di società di capitali, senza partita Iva individuale; - soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa, senza partita Iva individuale.	L'Iva "relativa a prestazioni di trasporto di persone" è indetraibile , "salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa" (articolo 19-bis1, comma 1, lettera e, dpr n. 633/1972).	Le "spese di trasporto con mezzi pubblici" (aerei, treni, pullman, traghetti, taxi, autobus, metropolitana) sono deducibili . Anche se anonimi , per la prassi delle Entrate, se c'è rimborso analitico (nota 2), ma si ritiene anche negli altri casi, considerando la difficoltà di intestare i biglietti delle spese di trasporto (ad esempio, metropolitana o traghetto).	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE BENEFIT) Il rimborso analitico delle "spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore" (aereo, treno, taxi, pullman o autobus, traghetto, metropolitana, ecc.), per le trasferte sia all'interno che fuori dal Comune, non concorrono a formare il reddito del percettore (articolo 51, comma 5, Tuir).
INDENNITÀ CHILOMETRICHE E FORFETTARIE				
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL'IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE BENEFIT)				
Indennità forfettaria per spese non documentate, inerenti alla trasferta o alla missione fuori del territorio comunale, con lista dettagliata (mance, lavanderia, telefono, parcheggio).	Fruitori del servizio: - dipendenti; - amministratori di società di capitali, senza partita Iva individuale; - soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa, senza partita Iva individuale.	Non applicabile, perché solitamente, i percettori di queste indennità non sono soggetti passivi Iva. Se lo sono, si applica l'Iva.	L'indennità forfettaria è deducibile al 100%, anche se di importo superiore rispetto ai limiti previsti per il fringe benefti dall'articolo 51, comma 5, Tuir	Concorrono a formare il reddito del percettore "per la parte eccedente" 15,49 euro al giorno (25,82 euro, se all'estero). Questa agevolazione è cumulabile con il rimborso analitico relativo al "vitto, all'alloggio, al viaggio" (ad esempio, l'indennità chilometrica) e "al trasporto" (ad esempio, il biglietto aereo), ma non con l'altra indennità forfettaria (articolo 51, comma 5, Tuir).
Indennità forfettaria "per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale" (anche se con auto aziendale).	Fruitori del servizio: - dipendenti; - amministratori di società di capitali, senza partita Iva individuale; - soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa, senza partita Iva individuale.	Non applicabile, perché solitamente, i percettori di queste indennità non sono soggetti passivi Iva. Se lo sono, si applica l'Iva.	L'indennità forfettaria è deducibile al 100%, anche se di importo superiore rispetto ai limiti previsti per il fringe benefti dall'articolo 51, comma 5, Tuir (46,48 euro, 77,47 euro, 30,99 euro, 51,64 euro, 15,49 euro e 25,82 euro) (istruzioni alla dichiarazione dei redditi relativa al 1996, circolare Entrate 16 luglio 1998, n. 188, paragrafo 5, risposta 9, Assonime 21 ottobre 2008, n. 55), solo ben motivate (eventualmente anche, in sede di controlli reali, con documentazione di supporto non registrata, quindi, non dedotta, come il tragitto del pedaggio autostradale telepass privato, lo scontrino non parlante del caffè del bar di fronte al luogo dell'appuntamento, una multa stradale presa, la e-mail dell'appuntamento, ecc.).	Concorrono a formare il reddito del percettore "per la parte eccedente ": - i 46,48 euro al giorno (77,47 euro "per le trasferte all'estero");- i 30,99 euro, se rimborso analitico del vitto o alloggio o se vitto o alloggio fornito gratuitamente" dall'impresa (51,64 euro se all'estero); - 15,49 euro, se rimborso vitto e alloggio (25,82 euro se all'estero) (articolo 51, comma 5, Tuir) (nota 6).Questa agevolazione è cumulabile con il rimborso analitico del vitto e/o dell'alloggio (con riduzione dell'importo dell'indennità forfettaria), oltre che con il rimborso del "viaggio" (ad esempio, l'indennità chilometrica) e del "trasporto" (ad esempio, il biglietto aereo) (articolo 51, comma 5, Tuir, si veda la nota 4).
Indennità forfettaria per le trasferte nel Comune, (anche se con auto aziendale) (ad esempio, di 46,48 euro, 77,47 euro, 30,99 euro, 51,64 euro, 15,49 euro e 25,82 euro) e indennità forfettaria per spese non documentate per le trasferte nel Comune, con lista dettagliata (mance, lavanderia, telefono, parcheggio).	Fruitori del servizio: - dipendenti; - amministratori di società di capitali, senza partita Iva individuale; - soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa, senza partita Iva individuale.	Non applicabile, perché solitamente, i percettori di queste indennità non sono soggetti passivi Iva. Se lo sono, si applica l'Iva.	Se la trasferta è nel Comune , le indennità forfettarie sono comunque deducibili , ma sono tassate al 100%, come fringe benefit in capo al percettore.	Se la trasferta è nel Comune , le indennità forfettarie sono tassate al 100 %, come fringe benefit in capo al percettore.
Indennità chilometrica ("spesa di viaggio"), se il percettore è "autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà", per la trasferta "fuori dal territorio comunale" sede di lavoro.	Fruitori del servizio: - dipendenti; - amministratori di società di capitali, senza partita Iva individuale; - soci delle snc e accomandatari delle sas e sapa, senza partita Iva individuale.	Non applicabile, perché solitamente, i percettori di queste indennità non sono soggetti passivi Iva. Se lo sono, si applica l'Iva.	Le indennità chilometriche ("spese di viaggio"), solo per le trasferte fuori dal Comune e ben motivate (come detto per le indennità forfettarie), sono deducibili nel limite massimo del "costo di percorrenza" per "autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel" (articolo 95, comma 3, Tuir), in base al costo chilometrico semestrale dell'ACI (anche i costi non proporzionali, nota 5).	Le "spese di viaggio" fuori dal Comune non concorrono a formare il reddito del percettore, neanche con tariffa Aci superiore (articolo 51, comma 5, Tuir) (nota 7)

⁽¹⁾ Comprese le spese accessorie, come ad esempio il telefono in camera, il servizio per il frigo bar, l'accesso a internet, la lavanderia, il parcheggio dell'albergo, la pay-tv, ecc..

(2) Per gli scontrini, le ricevute e le fatture, la risposta 4 ottobre 2018, n. 22, circolari del 16 luglio 1998, n. 189/E, paragrafo 5, risposta 1, del 23 dicembre 1997, n. 326/E, risposta 2.4.1, e note ministeriali del 5 gennaio 1981 n. 9/2796, del 20 maggio 1980, n. 9/1000 e del 21 settembre 1979, n. 9-1108 (certe riferite solo ai biglietti di trasporto), permettono la deduzione del costo anche in assenza dei dati dell'impresa o del dipendente della stessa (partita Iva e/o codice fiscale), cioè anonimi, se attestate in una nota spese a piè di lista dal dipendente (non è stato chiarito se anche per gli amministratori), ai fini del rimborso analitico (quindi, non se pagate direttamente dall'azienda). Si attende conferma dalle Entrate che questa prassi sia applicabile anche ai "documenti commerciali" emessi, senza «il numero di partita Iva dell'acquirente». (3) Non si deduce l'eventuale Iva della fattura non detratta, per scelta, se si seguono le circolari 19 maggio 2010, n. 25/E e 3 marzo 2009, n. 84/E, altrimenti si deduce al 75%, se non si seguono le due citate circolari e se si segue, invece, la circolare della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro 3 giugno 2010, n. 9. Per gli scontrini, le ricevute e i documenti commerciali, invece, l'Iva non detratta (in quanto non c'è la contabilizzazione nel registro Iva degli acquisti) è deducibile (circolare 19 maggio 2010, n. 25/E).

(4) Tutti gli importi massimi delle indennità forfettarie non comprendono le "spese di viaggio" (indennità chilometriche) e "di trasporto" (aereo, treno, taxi, pullman o autobus, traghetto, metropolitana, indennità chilometriche e pedaggio autostradale), le quali possono essere rimborsate (articolo 51, comma 5, Tuir). (5) Il costo chilometrico semestrale dell'ACI, comprende sia la parte proporzionale (il carburante, la manutenzione, la riparazione, i pneumatici e la quota capitale), che quella non proporzionale (assicurazione RCA, tassa automobilistica e quota interessi) (risoluzione 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, a superamento della nota della DRE del Friuli Venezia Giulia n. 2006-31579-12). Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc. (decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691).

(6) Questa agevolazione vale solo per le trasferte fuori dal Comune (risoluzione 16 luglio 2002, n. 232/E), ma non per il tragitto da casa alla sede di lavoro (circolare 16 novembre 2000, n. 207/E, paragrafo 1.5.5).

(7) Ma se la distanza dalla casa del dipendente/amministratore e quella della trasferta è maggiore rispetto a quelle tra la sede tipica di lavoro e la trasferta, viene tassata la differenza (risoluzione 30 ottobre 2015, n. 92/E).